

REGOLAMENTO SU COLLOQUII, ESAMI INTEGRATIVI E ESAMI DI IDONEITÀ.

Premessa

Il passaggio da un indirizzo di studi ad un altro è disciplinato dalla normativa in vigore che prevede distinti strumenti, utilizzabili in situazioni differenti: il colloquio, gli esami integrativi e gli esami di idoneità.

TITOLO. 1 Colloquio

Riferimenti normativi: Art. 5 del DPR n. 323/1999

Art. 1 Definizione.

Gli alunni promossi al termine del primo anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, a norma dell'art. 5 del DPR n. 323/1999 (Regolamento sull'obbligo d'istruzione), non sostengono le prove integrative di cui all'art. 192 del DLgs n.297/1994 ma "un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo".

Art. 2 Presentazione della domanda.

Gli alunni che desiderano essere ammessi al secondo anno di un corso di studi dell'IISS "Sciascia e Bufalino" devono presentare apposita domanda al Dirigente Scolastico entro il 15 luglio, allegando il nulla osta della scuola di provenienza e copia della pagella della classe prima o analogo documento valutativo (es stampa dei risultati del primo quadrimestre, estratti dal registro elettronico).

Le domande degli studenti con sospensione del giudizio saranno accolte con riserva. Tale riserva si scioglie automaticamente con la presentazione di documentazione accertante il superamento della verifica del debito formativo. Pertanto il colloquio e l'iscrizione saranno possibili solo nel caso di promozione nella scuola di provenienza.

Art. 3 Procedura.

1. Le domande verranno valutate previa verifica delle condizioni di accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.
2. Nel caso la verifica sia positiva, il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. Conosciute le materie, i candidati potranno ritirare copie dei programmi presso la segreteria alunni.
3. Una Commissione, costituita da almeno tre docenti appartenenti al Consiglio della classe nella quale lo studente verrà inserito, è delegata ad accertare la preparazione su tali materie e ad indicare eventuali specifici interventi di recupero da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico.
4. Del colloquio sarà redatto verbale e il risultato di tale accertamento sarà comunicato alla famiglia.
5. Indipendentemente da specifiche richieste, l'alunno verrà inserito nella seconda meno numerosa.

TITOLO. 2 Esami Integrativi

Riferimenti normativi

Art. 192 Dlgs n.297/1994, art. 24 O.M. n. 90/2001. *Si precisa che l'annuale ordinanza su Scrutini ed Esami può disporre elementi innovativi alla disciplina degli esami integrativi e laddove entrasse in conflitto con quanto disposto da questo documento regolamentare interno prevarrebbe annullando le disposizioni confliggenti.*

Art. 4 Definizione

1. Sono esami che permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Tali esami, oltre alla prova orale, prevedono anche prove scritte sulle materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alla classe successiva, possono sostenere l'esame integrativo solo per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

ART. 5 Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 15 luglio di ogni anno scolastico, allegando il nulla osta della scuola di provenienza e apposita documentazione riguardo ai piani di studio seguiti nell'Istituto di provenienza nonché copia delle pagelle degli anni precedenti o analogo documento valutativo (es stampa dei risultati del primo quadrimestre, estratti dal registro elettronico).
2. Le domande degli studenti con sospensione del giudizio saranno accolte con riserva. Tale riserva si scioglie automaticamente con la presentazione di documentazione accertante il superamento della verifica del debito formativo.
3. Nel caso di non promozione alla classe successiva, la domanda può restare valida, ma si intende accolta per l'accesso alla classe precedente. Di questo deve risultare integrazione nella domanda originaria, ulteriormente sottoscritta dal richiedente.

ART. 6 Valutazione delle domande

1. Le domande verranno valutate previa verifica delle condizioni di accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.
2. Nel caso la verifica sia positiva, il Dirigente nomina la Commissione d'esame che provvede alla valutazione della documentazione presentata, alla verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio e stabilisce le discipline o parti di discipline da integrare nonché la tipologia delle prove (scritta, orale, pratica).
3. A seguito di questa valutazione il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
4. La segreteria alunni avrà cura di comunicare al candidato, mediante lettera, l'ammissione agli esami nonché le deliberazioni adottate dalla Commissione.
5. Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell'Istituto copia dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame.

6. Art. 7 Sessione di esame

1. La sessione degli esami integrativi ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti.
2. Gli esami si svolgono nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni. Del calendario si dà avviso tramite il sito istituzionale.
3. I candidati sosterranno l'esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza di fronte alla Commissione per gli esami integrativi, costituita da docenti della classe cui il candidato aspira e da docenti della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie coinvolte. Il numero dei commissari non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato).
4. Tutte le prove d'esame vanno sostenute con la presenza di almeno due componenti della commissione.
5. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

Art. 8 Rinuncia. Sessione suppletiva

1. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto (anche via fax o e-mail) entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.
2. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari.
3. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro 3 giorni la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l'inizio delle lezioni.

Art. 9 Esito

1. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha riportato voto non inferiore a sei decimi in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova.
2. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.

TITOLO 3 Esami di idoneità

Riferimenti normativi

O.M. scrutini ed esami 21 maggio 2001 n. 90 art. 18-19-21 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.L.vo n. 297/1994 Artt.192 e 193 (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352). *Si precisa che l'annuale ordinanza su Scrutini ed Esami può disporre elementi innovativi alla disciplina degli esami integrativi e laddove entrasse in conflitto con quanto disposto da questo documento regolamentare interno prevarrebbe annullando le disposizioni confliggenti*

Art. 10 Definizione

Sono sostenuti dai candidati interni per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione e dai candidati privatisti per accedere a ciascuna delle classi successive alla prima; e riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Art. 11 Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 15 febbraio se non diversamente indicato dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni. Entro il 31 marzo per chi si è ritirato entro il 15 marzo.
2. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate allegando a seconda dei casi prima elencati, il titolo di studio (licenza media o diploma) nonché le pagelle degli anni precedenti.

Art. 12 Requisiti di ammissione

Sono ammessi agli esami:

- a. I **candidati esterni** che siano in possesso di licenza media e che alla data di svolgimento dell'esame, abbiano l'età minima prevista per il corrispondente anno del corso di studio superiore (intervallo prescritto).
 - I candidati esterni che abbiano compiuto il **diciottesimo anno di età** il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo di cui al punto precedente, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.
 - I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il **ventitreesimo anno di età** sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Sono considerati candidati esterni anche gli alunni che cessano di frequentare la scuola prima del 15 marzo;

- b. I **candidati dell'istituto** che intendono sostenere gli esami per la classe immediatamente successiva a quella da loro frequentata purché siano stati promossi nello scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto (art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297). E' consentito così sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame (art.192, comma 5, del D.L.vo n. 297).

Art. 13 Prove d'esame

1. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali di tutte le classi che precedono quella alla quale aspirano.
2. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano limitatamente alle materie non comprese nei piani di studio della scuola di provenienza.

Art. 14 Valutazione delle domande

1. Le domande di ammissione vengono valutate previa verifica delle condizioni di accoglienza ai sensi della normativa vigente sulle iscrizioni.

2. Nel caso la verifica sia positiva, il Dirigente nomina la Commissione d'esame, ossia il consiglio della classe per la quale viene chiesta l'idoneità, (art. 198 comma 1 del Dlgs 297/1994) che alla luce della normativa vigente, provvede alla valutazione della documentazione presentata, alla verifica della compatibilità dei curricoli e all'individuazione delle discipline oggetto d'esame e della tipologia delle prove (scritta, orale, pratica).
3. A seguito di questa valutazione il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami di idoneità.
4. La segreteria alunni avrà cura di comunicare al candidato, mediante lettera, l'ammissione agli esami nonché le deliberazioni adottate dalla Commissione.
5. Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell'Istituto copia dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame.

Art. 15 Sessione d'esame

1. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti. Gli esami si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni (solitamente nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo).
2. Allo svolgimento degli esami di idoneità provvede una commissione nominata dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 198 comma 1 del Dlgs 297/1994.
3. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
4. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio.
5. Di tutte le operazioni d'esame è redatto apposito verbale.
6. I candidati sono tenuti a consultare l'albo della scuola e il sito web per conoscere il calendario e la sede degli esami.
7. Non sono ammesse sessioni suppletive.

Art. 16 Esito

1. Supera gli esami il candidato che abbia conseguito in ciascuna delle scritte ed in quelle orali voto non inferiore a sei decimi.
2. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.
3. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.

TITOLO 4.

Norme comuni per l'ammissione all'istituto professionale

Art. 17 Ammissione al Biennio Post-qualifica Professionale

1. Agli esami integrativi o di idoneità alla quarta o alla quinta classe sono ammessi coloro che provengono da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= "salto" di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano.
2. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area.
3. Essi sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
4. Dall'anno scolastico 2014 -15, per effetto dell'entrata a regime del riordino degli Istituti Professionali (di cui al DPR 87/2010) non sarà più necessario essere in possesso del Diploma di Qualifica per accedere agli esami di idoneità alla classe quinta.

Art. 18 Ammissione all'istituto professionale

1. Ai sensi dell'art. 21 OM n. 90/2001, i candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previsti e dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.
2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.

TITOLO 5. Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni

Art. 19 Nulla osta

1. L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda al Preside del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25).
2. I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate.
3. Ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr).

Art. 20 Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

Il 15 marzo è il termine ultimo per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25),

Art. 21 Esame preliminare dei candidati esterni all'Esame di Stato

1. Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM).
2. L'ufficio scolastico Provinciale o l'ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.
3. L'Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l'esame di stato, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5^a, 4^a, 3^a)
4. Le prove d'esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

Art. 22 Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

1. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art.192 comma 4).
2. Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1).
3. La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 20 agosto.

Art. 23 Norma di chiusura

Eventuali casi non esplicitamente disciplinati dal presente regolamento vengono valutati e definiti dalla dirigenza, nel rispetto della normativa in vigore e del presente regolamento.